

E

ALLEGATO
all'atto Rep. N. 40865
Racc. N. 26825

STATUTO DELLA
"CARMINIO S.R.L."

TITOLO I
COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE
SOCIALE


Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "CARMINIO S.R.L.".

Art. 2) OGGETTO

1. La società, nel rispetto della legislazione vigente, ha per oggetto l'attività di produzione di servizi di interesse generale, anche in forma di servizio reale di realizzazione di opere, mediante:

- a) servizi cimiteriali compresa la costruzione di loculi e attività accessorie;
 - b) pulizia e disinfestazione degli immobili;
 - c) gestione dei servizi sociali di competenza comunale;
 - d) servizi di protezione civile di competenza comunale;
 - e) servizi in materia ambientale, con particolare riferimento ad interventi di riqualificazione e di fruibilità igienico-ambientale;
 - f) uso e fruizione di beni culturali;
 - g) studio, progettazione e gestione di piani spesa, investimenti, acquisti, approvvigionamenti per il Comune di Carmiano;
 - h) studio, promozione e attivazione processi di alimentazione energetica per lo sviluppo eco-compatibile del territorio comunale;
 - i) promozione e gestione di eventi e iniziative del comune di Carmiano sul territorio;
 - j) gestione operativa dell'imposizione tributaria locale e delle tariffe;
 - k) gestione operativa dei progetti di cooperazione interistituzionale;
 - l) gestione operativa del marketing territoriale e dello sviluppo turistico del territorio;
 - m) gestione operativa delle reti di solidarietà sociale;
 - n) gestione operativa del servizio farmaceutico per conto del Comune di Carmiano, nonché delle attività di acquisto e distribuzione delle specialità medicinali e degli articoli sanitari;
 - o) ogni altro servizio e attività, anche diverso dai precedenti, ma ad essi correlato, connesso o complementare.
2. La società può svolgere attività di studio e ricerca, direttamente o tramite convenzioni, promuovendo od aderendo ad iniziative anche in forma associata, purchè strumentali e non in contrasto con l'oggetto sociale.
3. La società può altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali ritenute necessarie o utili



per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

4. L'affidamento diretto di servizi pubblici locali alla società da parte del Comune di Carmiano avviene attraverso apposite convenzioni, nel rispetto della normativa anche comunitaria al riguardo.

5. Fatta salva ogni eventuale inderogabile disposizione legislativa vigente tempo per tempo, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Socio Unico. La società, nei limiti di quanto previsto dalla legge, può svolgere attività e prestazioni comprese nell'oggetto sociale anche in favore di altri soggetti pubblici o privati. Essa eroga servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, quale società in house, del Comune di Carmiano, atteso che:

i) è interamente partecipata dall'ente pubblico;

ii) è sottoposta ad un controllo analogo a quello che l'ente pubblico esercita sui propri servizi/uffici, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;

iii) è dedicata con prevalenza allo svolgimento dei servizi pubblici affidati dall'ente locale, indirizzati a soddisfare in via diretta esigenze della generalità dei consociati.

In particolare il controllo del Socio Unico si esplica mediante:

- verifica sul rispetto degli indirizzi strategici e di politica aziendale stabiliti dal Comune di Carmiano nei confronti della società, secondo le procedure, modalità e limiti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti;

- riconoscimento in capo al Sindaco del Comune di Carmiano ed al competente dirigente comunale del diritto di ottenere da parte dell'Amministratore Unico, previa formale richiesta, ogni chiarimento sull'attività societaria, nonché di prendere visione ed analizzare, anche a mezzo di propri incaricati, tutta la documentazione della società;

- controllo del bilancio e controllo sulla qualità dell'amministrazione.

Art. 3) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di Carmiano.

2. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune rientra nelle competenze dell'organo amministrativo.

Art. 4) DURATA

La società ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi).

2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal Socio Unico Comune di Carmiano, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso e non potrà essere trasferito a terzi. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

E' vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 8) ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:

- Assemblea;
- Amministratore Unico;
- Organo di controllo.

2. Sono vietate la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e la corresponsione di trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.


3. E' vietata la istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 9) DECISIONE DEL SOCIO UNICO

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o il medesimo Socio Unico sottopongono alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:

- a. l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b. la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico;
- c. la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d. le modifiche dello Statuto;
- e. le modifiche al Capitale Sociale;
- f. le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del Socio Unico;
- g. l'approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- h. la definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
- i. l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali sulla base dei quali si svilupperà l'azione societaria, dei piani di investimento e di quelli di assun-



zione del personale;

1. la concessione di diritti reali di garanzia;

m. l'acquisto, la vendita e l'acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo;

n. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

o. l'assunzione di prestiti e/o finanziamenti.

3. Quando lo impone la legge o lo richiede l'organo amministrativo le decisioni del socio debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

4. Negli altri casi le decisioni possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero anche mediante consenso scritto del socio e, ove necessitino di esecuzione da parte dell'organo amministrativo, saranno da questo eseguite in conformità alle istruzioni ed agli indirizzi eventualmente impartiti.

Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione inviata al socio, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dall'organo amministrativo. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

Il socio ha otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo di regola presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima della riunione o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'Amministratore Unico e all'organo di controllo; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico e l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. L'Amministratore Unico e l'organo di controllo, qualora non partecipino personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati

Esposito



della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti.

4. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

5. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

6. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Art. 11) AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, il quale agisce nel rispetto degli indirizzi e delle istruzioni deliberate dall'Assemblea/dal Socio Unico ai sensi del presente statuto.

2. La nomina dell'Amministratore Unico compete al Socio Unico ai sensi dell'art. 2479 cod. civ..

3. Non possono essere nominati Amministratore Unico e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. e da altre disposizioni di legge.

Non possono essere nominati Amministratore Unico gli amministratori in carica del Comune di Carmiano e i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso di adeguata professionalità intesa nel senso del possesso del titolo di laurea in materie giuridiche, tecniche, scientifiche od economiche validamente riconosciute in Italia o dall'aver ricoperto la carica di Amministratore in altre società di diritto italiano per almeno un quinquennio.


4. L'Amministratore Unico dura in carica tre anni, è rieleggibile e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

5. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

6. L'Assemblea può inoltre assegnare all'Amministratore Unico un'indennità annuale in misura fissa, fatta salva eventuale diversa inderogabile disposizione legislativa in materia.

7. L'Amministratore Unico è revocabile dall'Assemblea in qualunque momento. All'Amministratore revocato senza "giusta causa" compete esclusivamente il 20% del compenso spettante gli fino ad un massimo di dodici mesi; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola; il tutto fatta salva eventuale diversa inderogabile disposizione legislativa in materia.

8. A seguito di revoca, dimissioni o scadenza del mandato



dell'Amministratore Unico, il Socio Unico deve provvedere alla nomina di un nuovo Amministratore senza indugio.

9. Devono essere autorizzate da una decisione del Socio Unico le operazioni in cui l'Amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

Art. 12) POTERI DELL' AMMINISTRATORE UNICO

1. L'Amministratore Unico è investito di ogni potere dal Socio Unico/dall'Assemblea per l'amministrazione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea.

2. Sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

a) proposte al Socio Unico/all'Assemblea di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

b) proposte al Socio Unico/all'Assemblea di assunzione di mutui;

c) predisposizione del bilancio d'esercizio e relativi allegati;

d) predisposizione di programmi di attività della società seguendo gli indirizzi del Socio Unico/dell'Assemblea;

e) cura ed intrattenimento di rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

f) svolgimento di attività di impulso e di coordinamento delle attività della società sorvegliandone gli esiti ed il buon andamento amministrativo e gestionale secondo i piani ed i programmi definiti dal Socio Unico/dall'Assemblea ed osservando lo statuto.

3. Possono essere nominati procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

4. L'Amministratore Unico costituisce il riferimento unitario della società verso il Socio Unico, nonché garantisce la rispondenza degli esiti delle attività e della gestione alle finalità dello statuto e agli obiettivi di gestione definiti dal Socio Unico.

Art. 13) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico.

2. La rappresentanza della società spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art. 14) ORGANO DI CONTROLLO

1. La società nomina un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

2. L'assemblea, in sede di nomina, può stabilire che l'organo di controllo sia pluripersonale; in tal caso, si applicano le disposizioni sulla composizione ed il funzionamento del collegio sindacale previste per le società per azioni.

Roberto Ferrero



L'organo di controllo, anche monocratico, ha le competenze e i poteri per tale organo previsti dalle disposizioni in materia di società per azioni, ed esercita la revisione legale dei conti.

3. Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini un soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 3, c.c..

4. Il tutto fatta salva ogni eventuale diversa inderogabile disposizione di legge vigente tempo per tempo.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Art. 15) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato al Socio Unico mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'Amministratore Unico, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'Amministratore Unico deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al Socio Unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

3. Il bilancio con le allegate relazioni è trasmesso al Sindaco del Comune di Carmiano almeno dieci giorni prima della data prevista per la sua approvazione da parte della società.

4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al Socio Unico Comune di Carmiano, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO IV



NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16) SCIoglimento DELLA SOCIETA'

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal Socio, indicandone i poteri e il compenso.

Art.17) DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Alberto Benvenuti

[Handwritten signature]

